

**Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato:
Regolamento per l'istituzione e la tenuta**

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la concessione da parte della Pubblica Amministrazione di forme di sostegno economico a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione.
2. Il Comune di Cesate riconosce e valorizza la funzione peculiare dell'attività delle Associazioni e delle organizzazioni di Volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile; promuove il loro autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo sportivo e di tutela ambientale per migliorare la qualità della vita e per contrastare l'emarginazione.
3. Il Comune di Cesate favorisce l'attività delle differenti forme associative, che spontaneamente nascono ed operano nel territorio cittadino, nel rispetto reciproco di autonomia.

Art. 2 - Istituzione dell'Albo

1. È istituito pertanto l'Albo delle Associazioni e del Volontariato, senza fini di lucro, che perseguono una o più delle finalità di cui al successivo all'art. 3, operanti nell'ambito del territorio comunale di Cesate.
2. L'Albo e il Regolamento, che ad esso si riferisce, disciplinano i rapporti tra Amministrazione Comunale e libere associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.
3. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni legate, per attività, al territorio comunale, in possesso o meno di personalità giuridica. Nello specifico, esse possono essere riconducibili ad:
 - a) associazioni di promozione sociale formalmente costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, in base all'art. 2, comma 1 della Legge n. 383/00. Pertanto, devono ritenersi escluse quelle associazioni specificate al comma 2 e 3 del sopra citato articolo di legge.
 - b) organizzazioni di volontariato costituite al fine solidaristico e verso terzi, con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti, che fanno riferimento all'art. 3 della Legge n. 266/91 e all'art. 3 della Legge Regionale n. 22/93 ed eventuali modificazioni ed integrazioni.

4. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni e del Volontariato.

5. L'iscrizione all'Albo comunale è condizione preferenziale per fruire di benefici economici.

Art.3. – Articolazioni dell'Albo in sezioni

1. L'Albo delle Associazioni è articolato nelle seguenti sezioni:

- *Civile*: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani.
- *Sociale*: assistenza sociale, sanità.
- *Culturale*: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico.
- *Ricreative*: animazione ricreativa, promozione turistica
- *Sportive*: attività, promozione ed animazione sportiva.
- *Tutela ambientale*: valorizzazione del patrimonio naturalistico.

2. Le Associazioni e le organizzazioni di Volontariato, all'atto dell'iscrizione possono individuare la sezione tematica in cui essere iscritte.

3. Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Albo delle Associazioni e del Volontariato è il Responsabile del Dipartimento Servizi alla Persona.

Art. 4. - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Comunale, di cui all'art. 2, tutte le Associazioni e le organizzazioni di Volontariato, regolarmente costituite in base alla Legge n. 383/00 e alla Legge n.266/91, nonché alle normative vigenti in materia, in possesso alla data di presentazione della domande dei seguenti requisiti:

- a) attività associativa svolta nell'ambito territoriale del Comune di Cesate da almeno 12 mesi;
- b) costituzione dell'Associazione da almeno 12 mesi;
- c) numero di soci o aderenti non inferiore alle 7 unità;
- d) esplicita previsione, all'interno dello statuto, dell'atto costitutivo o dell'accordo istitutivo, delle seguenti indicazioni:
 - finalità dell'organismo associativo;
 - assenza di fini di lucro;
 - gratuità delle cariche associative.

Art. 5. - Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato è presentata al Sindaco, scritta su carta semplice a firma del legale rappresentante dell'associazione, unitamente alle seguenti indicazioni:

- la denominazione ovvero la ragione sociale e l'eventuale sigla dell'Associazione;
- la sede legale;
- il nominativo del rappresentante legale o referente, codice fiscale e fotocopia della carta di identità, in corso di validità;
- l'oggetto e la finalità dell'Associazione;
- la data di costituzione;
- la data di inizio dell'attività nel territorio comunale;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento;
- l'attività prevalente per la quale l'associazione richiede l'iscrizione all'Albo Comunale.
- numero di soggetti coinvolti nelle attività/manifestazioni organizzate

2. Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) relazione dell'attività svolta nell'ultimo anno solare;
- c) bilancio finanziario o, in alternativa, resoconto economico.

3. Le associazioni iscritte al Registro Generale nella sezione regionale o provinciale sono esenti dalla presentazione della documentazione di cui al punto a) del comma 2; previa presentazione di apposita certificazione di affiliazione.

4. Nel caso di fusione / aggregazione tra diverse associazioni già iscritte all'Albo comunale, ai fini dell'iscrizione della stessa all'Albo comunale, in merito ai requisiti di cui all'art 4 comma 1 punti a) e b), potranno essere considerati i requisiti riguardanti le singole associazioni che compongono l'aggregazione. Tale nuova unione comporta la cancellazione delle singole associazioni dall'Albo.

Art. 6 - Iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato è disposta con atto di Determina del Responsabile del Dipartimento Servizi alla Persona entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.

2. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'esclusione all'Albo.

3. Il provvedimento di iscrizione verrà comunicato per iscritto alle Associazioni richiedenti, mentre eventuale provvedimento di diniego sarà motivato e verrà notificato all'Associazione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Contro l'esclusione all'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

Art. 7 – Revisione periodica dell'Albo comunale

1. Le Associazioni, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, devono annualmente autocertificare, la riconferma o l'aggiornamento dei dati dichiarati in sede di iscrizione, compilando e presentando al Comune entro il 30 maggio, il modulo appositamente predisposto.
2. Nel caso di inadempimento il Responsabile della tenuta dell'Albo Comunale invita l'Associazione a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando il termine di presentazione, scaduto il quale si provvederà alla cancellazione d'ufficio.
3. Il Dipartimento Servizi alla Persona provvede d'ufficio, con cadenza quadriennale, alla revisione periodica dell'Albo Comunale ai fini della verifica generale della permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione all'Albo.

Art. 8 – Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell'Associazione.
2. La cancellazione dall'Albo può altresì essere disposta d'ufficio, con provvedimento di determinazione del Responsabile Dipartimento Servizi alla Persona, nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione.
3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è tempestivamente e comunque entro 30 giorni notificato all'Associazione interessata attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

Art. 9 – Diritti delle Associazioni

1. Le Associazioni iscritte all'Albo possono :
 - a) essere chiamate a partecipare agli organismi consultivi istituiti dal Comune, relativamente alla sezione di appartenenza;
 - b) essere consultate in merito alla programmazione degli interventi locali nei settori in cui esse operano;
 - c) ottenere copia degli atti e delle deliberazioni di particolare rilevanza programmatica, relativamente alla sezione di appartenenza, qualora richiesto in forma scritta dal legale rappresentante;

2. Le Associazioni iscritte all'Albo, che intendono realizzare manifestazioni, iniziative o progetti, possono richiedere il patrocinio, che consiste in:

- affissioni di manifesti secondo le norme stabilite dall'Amministrazione comunale ;
- uso degli spazi secondo le norme stabilite dall'Amministrazione comunale;
- pubblicazione sull'informatore comunale del programma delle manifestazioni.

3. Il patrocinio viene concesso compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 10 – Concessione di contributi comunali

1. Il Comune ritiene l'iscrizione all'Albo condizione preferenziale per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e benefici materiali ed economici da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale individua i seguenti criteri:

- a) realizzazione di manifestazioni in co-gestione tra diverse associazioni;
- b) realizzazione di attività e manifestazioni rivolte prioritariamente ad anziani, disabili, giovani.
- c) benefici diretti dell'iniziativa nei confronti della popolazione di Cesate;
- d) particolare interesse o priorità dell'Amministrazione Comunale nei confronti dell'iniziativa proposta;
- e) presentazione di un documento di progetto (obiettivi e azioni) inerente l'iniziativa proposta, con annesso preventivo di spesa;
- f) coerenza, in merito al progetto, con gli obiettivi previsti nel programma dell'Amministrazione;
- g) la non sovrapposizione del finanziamento comunale ad altri finanziamenti pubblici erogati per la stessa iniziativa proposta dall'associazione, in ogni caso il finanziamento comunale non potrà superare la copertura totale delle spese sostenute;

3. I termini per la presentazione della domanda di contributo sono:

- a) entro il 30 marzo di ogni anno le associazioni possono richiedere all'Amministrazione Comunale contributi economici e sovvenzioni formulando apposita richiesta e allegando:
 - documento di progetto/programma della manifestazione o la sintesi dell'attività svolta
 - piano di spesa (comprensivo delle eventuali entrate dovute da altri contributi e sponsorizzazioni)
 - bilancio dell'associazione relativo all'anno precedente la domanda
 - numero soggetti che parteciperanno all'organizzazione e gestione dell'iniziativa /attività e monte ore complessivo stimato per l'organizzazione.

4. Il contributo verrà erogato in due quote:
 - Un anticipo del 70% erogato all'approvazione del progetto/programma da parte dell'Amministrazione Comunale
 - Saldo, pari al 30% a seguito conclusione delle iniziative /attività svolte documentate.

5. L'erogazione dei benefici economici dovrà essere contenuta, per le manifestazioni/iniziativa programmate nei limiti dell'80% delle risorse di bilancio, nel pertinente capitolo di spesa, fino al 31/10 di ogni anno; il rimanente 20% potrà essere destinato al finanziamento di manifestazioni/iniziativa estemporanee o dal 1° novembre anche all'integrazione dei finanziamenti per le manifestazioni programmate.

Art. 11 – Pubblicità dell'Albo

1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.

2. L'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato, che resta depositato in permanenza presso il Dipartimento Servizi alla Persona può essere consultato da chiunque, secondo le norme vigenti per l'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Note:

☐ legge 383/00 – articolo 2

Comma1: sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi ed i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Comma2: non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

Comma3: non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

❑ **Legge 266/91 – articolo 3**

Comma1: E' considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art.2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Comma2: le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

Comma3: negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti.

Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

❑ **Legge Regionale 22/93 – articolo 3**

Comma1: E' considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art.2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Comma2: le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

Comma3: negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre che da quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previste l'assenza dei fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti; devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

Comma4: le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

Comma5: le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o nelle forme o nei modi previsti dalla legge nell'ambito delle strutture pubbliche e private.

❑ **Legge costituzionale 18/10/2001 n° 3 – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione**

L'articolo 118 della costituzione è sostituito dalla seguente

“L'articolo 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze.”